

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
ACCOMPAGNAMENTO DI SOGGETTI DISABILI CHE ACCEDONO AI CENTRI DIURNI
SOCIO TERAPEUTICI DI SUSÀ E DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ , AL CENTRO DIURNO
PER MINORI IN ETÀ SCOLARE "INTERSPAZIO" DI SANT'AMBROGIO, COLLEGATO,
PER CONTINUITÀ' DI FREQUENZA, AL SERVIZIO "PONTE" DI CONDOVE,
NELL'AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO, - PERIODO 01/04/2015 – 31/03/2017
CIG: 61242914CF**

Tra il Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale "Valle di Susa", di seguito denominato Consorzio, con sede in Susa - P.zza S. Francesco n. 4 C.F. 96020760011 e P. I.V.A. n. 07262140010, in persona della Dott.sa SILVESTRI Liliana, nata a Cugnoli (PE) il 29/02/1956, domiciliata per la carica in Susa, nella Sua qualità di Responsabile Area Disabili e Anziani

E

la CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato Locale di SUSÀ, Corso Stati Uniti 5 – Codice fiscale 11053020019 P.IVA 11053020019 - rappresentata per la stipula della presente dal Sig. FULVIO MALENGO, nato a Avigliana (TO) il 12/11/1966, residente a Bussoleno in Via San Rocco n 7 , in qualità di Presidente locale, di seguito denominata Associazione

PREMESSO

che ai sensi della Legge 383/2000 e della Legge Regionale n 7/2006, gli Enti Pubblici possono stipulare convenzioni con le Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri regionali e provinciali da almeno sei mesi;

che le Associazioni di Promozione Sociale perseguono finalità di natura sociale, in quanto espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile;

che con determinazione n. 32/2015 del 17/03/2015 è stato approvato il presente testo di convenzione, redatto in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 07/02/2006 n. 7, per la gestione del Servizio di accompagnamento di soggetti disabili. Tale Servizio ha come obiettivo l'integrazione sociale di soggetti, anche minorenni, portatori di handicap sia fisico che mentale, in carico ai Servizi socio-educativi di questo Consorzio, e deve garantire il loro accesso sia ai Centri diurni a carattere riabilitativo gestiti dal Consorzio stesso (C.S.T. e C.A.D. di Sant'Antonino di Susa, C.S.T. di Susa, Centro Diurno "Interspazio" di Sant'Ambrogio, Servizio "PONTE" di Condove), sia alle attività socio-riabilitative che vengono svolte nel contesto esterno, per il periodo 01/04/2015 – 31/03/2017.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il Consorzio demanda alla CROCE ROSSA ITALIANA, Comitato Locale di SUSÀ, che accetta, la gestione del Servizio di accompagnamento delle persone disabili, dalla loro residenza e viceversa al C.S.T. di Susa, al C.S.T. e C.A.D. di Sant'Antonino di Susa, al Centro diurno per minori in età scolare denominato "Interspazio" di Sant'Ambrogio collegato, per continuità di frequenza, al Servizio "PONTE" di Condove, per quanto riguarda l'utenza residente in Alta Valle e nell'area territoriale di Susa, Bussoleno, e Comuni limitrofi, (potenzialmente 17 Comuni) per il periodo 01/04/2015 – 31/03/2017.

ART. 2 -MODALITA'

Il Servizio di Accompagnamento di che trattasi avrà cadenza giornaliera dal Lunedì al Venerdì con il seguente orario:

C.S.T. di Susa : Apertura ore 9.00 Chiusura ore 17.00

C.S.T. e C.A.D. di Sant'Antonino di Susa: Apertura ore 8.45 Chiusura ore 16.45

Centro diurno per minori in età scolare di Sant'Ambrogio "Interspazio": Apertura ore 14.30 - Chiusura ore 18.30.

Servizio "PONTE" di Condove: Mercoledì – Giovedì – Venerdì: Apertura ore 14.15 – Chiusura ore 18.15.

Nell'espletamento del suddetto servizio dovranno essere rispettati i diritti e la dignità degli utenti, nonché rigorosamente osservati gli orari di apertura e chiusura dei Centri di che trattasi.

L' Associazione dovrà mettere a disposizione mezzi di trasporto in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa, funzionali alle esigenze di soggetti portatori di handicap, dotati di cinture di sicurezza e sistemi di protezione a norma, con a bordo un equipaggiamento composto, per ciascun mezzo, da un autista abilitato e da un accompagnatore.

Il Consorzio si riserva di richiedere, qualora si rendesse necessario l'accompagnamento di persone con gravi handicap motori, la disponibilità di un mezzo dotato di apposito sollevatore.

Gli automezzi utilizzati sono forniti di apparati radiotrasmettenti della rete radio CRI collegati con il centralino del Comitato Locale di Susa.

Presso il Comitato Locale di Susa rimangono a disposizione automezzi di scorta in grado di sostituire prontamente quelli eventualmente guasti.

Considerata la tipologia dell'utenza, il personale volontario utilizzato, particolarmente l'accompagnatore, deve essere preventivamente individuato, in numero ridotto, al fine di garantire la maggior continuità possibile di presenza e di rapporto, onde favorire l'instaurarsi di relazioni positive e significative con l'utenza, e deve mantenere costanti contatti con il Servizio Socio-Assistenziale per conoscere le problematiche di ciascun utente ed affrontare correttamente eventuali difficoltà operative.

L'accompagnatore, in casi particolari da concordare, dovrà rendersi disponibile a collaborare con il familiare o l'operatore presenti, per facilitare il percorso dell'utente, laddove barriere architettoniche rendano il suddetto percorso disagiata.

Sia l'autista che il mezzo utilizzato dovranno possedere tutti i requisiti richiesti dal vigente Codice della Strada.

E' a carico delle famiglie degli utenti l'onere di comunicare tempestivamente, in ogni caso almeno 1 ora prima dell'apertura dei Centri, alla C.R.I. l'eventuale assenza del fruitore del servizio.

ART. 3 ONERI A CARICO DELL'ENTE

Tutti gli oneri derivanti dalla gestione del Servizio (automezzi, personale volontario, bolli, assicurazioni, tasse, ecc.) sono ad esclusivo carico dell'Associazione, la quale, con la sottoscrizione del presente atto, solleva il Consorzio da ogni e qualsiasi eventuale responsabilità in merito.

E' fatto divieto assoluto di trasportare sui mezzi impiegati per il Servizio di cui trattasi persone non facenti parte dell'Associazione o non dipendenti dal Consorzio in accompagnamento agli utenti, se non specificatamente autorizzate.

ART. 4 VOLONTARI

Alla convenzione è allegato, quale parte integrante, l'elenco nominativo dei volontari impegnati nel servizio, in possesso dei prescritti requisiti, con la specificazione della funzione rivestita (autista/accompagnatore).

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente eventuali successive variazioni che dovessero intervenire.

I volontari devono aver frequentato il corso base di primo soccorso e i successivi corsi di aggiornamento sui temi dell'handicap.

L'Associazione si impegna a promuovere la partecipazione dei suddetti volontari ad eventuali iniziative di formazione messe in atto dal Consorzio, su proposta del Consorzio stesso.

L'Associazione individua, quale Responsabile, un Coordinatore Tecnico Operativo del Servizio, la Sig.na GALLINA ERIKA (0122623149 cl.susa@cri.it) , reperibile presso la C.R.I. che garantirà il raccordo costante tra i volontari, gli operatori del Consorzio, gli utenti e le loro famiglie; il Consorzio farà capo a questo Responsabile per tutte le comunicazioni, le richieste o le variazioni organizzative, nonché per le eventuali contestazioni e per le periodiche verifiche sull'andamento del Servizio.

L'Associazione si impegna altresì a comunicare preventivamente il nome del nuovo Responsabile, in caso di sostituzione dello stesso.

I volontari dell'Associazione dovranno indossare una divisa che risponda, nel contempo, a criteri di praticità e decoro; su tale divisa dovrà essere ben visibile il nome del volontario, nonché l'indicazione, oltre al nome dell'Associazione, anche di CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ". L'Associazione si dichiara disponibile a collaborare con il Consorzio per la realizzazione di iniziative di socializzazione e di integrazione con il contesto esterno.

ART. 5 VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Eventuali correttivi, utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo stabilito, saranno concordati tra le parti.

Un Responsabile del Consorzio ed uno dell'Associazione (il Coordinatore Tecnico operativo) effettueranno congiuntamente le necessarie verifiche in ordine al buon funzionamento del servizio almeno ogni sei mesi, previo accertamento del grado di soddisfazione, da parte degli operatori e delle famiglie interessate, sul servizio reso. Eventuali proposte migliorative potranno dar luogo a modifiche organizzative, concordate tra le parti.

La percorrenza giornaliera di ogni singolo Servizio effettuato verrà conteggiata sulla base delle distanze chilometriche realmente percorse.

Il Consorzio si riserva, in qualsiasi momento, di effettuare controlli relativi alla congruità delle percorrenze segnalate.

ART. 6 CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO

Il Consorzio rimborserà all'Associazione unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento dell'attività convenzionata. Detto rimborso è così definito:

€ 0,65 al km per trasporti effettuati con autovetture ;

€ 0,70 al km per trasporti effettuati con doblò e pulmini .

L'eventuale adeguamento ISTAT dei rimborsi spese verrà riconosciuto solo nel caso in cui il costo del carburante subisca aumenti superiori al 10%.

Il costo chilometrico rimarrà invariato per tutta la durata della presente convenzione.

L'Associazione garantisce l'esecuzione del servizio per tutta la durata della Convenzione; se dovesse avvalersi, in caso di necessità, dell'apporto umano e di mezzi di altri collaboratori (associazioni, cooperative, privati), nulla verrà richiesto al Consorzio per eventuali maggiorazioni di spesa.

ART. 7 MODALITA' DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il rimborso di cui sopra sarà effettuato a 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura, corredata dal riepilogo giornaliero delle presenze e delle relative percorrenze effettuate.

Ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010 n 136 e s.m.i. l'Associazione dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche ed attenersi agli obblighi disciplinati dalla suddetta legge.

ART. 8 DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dal 01/04/2015 e, pertanto, fino al 31/03/2017.

E' ammessa una proroga della stessa per un periodo non superiore a sei mesi.

ART. 9 RESPONSABILITA'

Qualsiasi danno a persone, animali, cose, sia di proprietà del Consorzio che di terzi, nonché alle persone trasportate, sarà ad esclusivo carico dell'Associazione.

ART. 10 CAUSE RISOLUTIVE DELLA CONVENZIONE

La convenzione sarà risolta ipso iure nei seguenti casi:

- perdita dei requisiti di legge da parte dell' Associazione;
- grave inadempimento da parte dell' Associazione tale da compromettere le finalità e la funzionalità del servizio.

ART. 11 VARIAZIONI

Nel mantenimento dello spirito e degli obiettivi della convenzione, le parti possono, nel corso dello svolgimento del servizio, concordare correttivi e variazioni.

In particolare il Consorzio si riserva di procedere, nel corso della convenzione, a nuovi inserimenti di soggetti portatori di handicap oppure di ampliare, per alcuni soggetti, i giorni di frequenza dei Centri. In tal caso l' Associazione si impegna a sopperire a tali nuove esigenze e ad adeguare le relative percorrenze.

In presenza tuttavia di variazioni sostanziali e significative, le parti si impegnano ad addivenire ad una revisione della presente convenzione.

ART. 12 REGISTRAZIONE

La registrazione della convenzione è prevista in caso d'uso.

ART. 13 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che potesse sorgere nel corso del servizio e nell'applicazione delle norme contenute nella presente convenzione è competente il foro di Torino.

ART. 14 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto si applica la normativa vigente e, in particolare, la Legge 383/2000 e la L.R. n. 7/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

lì,

**PER LA CROCE ROSSA ITALIANA
COMITATO DI SUSÀ**

_____ Fto in originale _____

PER IL CON.I.S.A. "VALLE DI SUSÀ"

_____ F.to in originale _____